

ALLEGATO A

Considerazioni inerenti i piccoli quantitativi di prodotti derivanti dall'apicoltura ed i prodotti derivati destinati all'alimentazione umana

Il Reg. (CE) 852/04 definisce come produzione primaria tutte le attività relative alla produzione di prodotti dell'apicoltura qualora tali operazioni avvengano nel contesto dell'azienda di apicoltura.

Il medesimo Regolamento prevede all'art. 1, comma 2, lettera c) che le prescrizioni in esso indicate non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.

E' necessario pertanto definire cosa si intenda per piccoli quantitativi di prodotto primario nel caso della produzione di miele.

La DGR n.1309 del 4 novembre 2011 che definisce i criteri e le modalità d'intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in attuazione del reg. (CE) n.1234/2007 è il riferimento per la campagna 2012 di un programma triennale di interventi a favore degli apicoltori liguri. Nell'allegato alla citata delibera viene considerato il limite minimo di 20 alveari censiti dal singolo apicoltore per poter far domanda di contributo ritenendo che l'attività produttiva che non raggiunga tale requisito minimo non possa essere considerata meritevole di attenzione per una richiesta di contributo diretto.

Tale limite tende ad escludere quei soggetti che praticino l'apicoltura ad un livello di assoluta irrilevanza, dato confermato dal fatto che analizzando il patrimonio medio di coloro che hanno fatto denuncia in Liguria nell'anno 2010 si può evincere che la classe di soggetti più numerosa possedesse un numero di alveari superiore ai 20 ed inferiore ai 50.

Facendo inoltre una valutazione economica del valore delle produzioni si deve tener conto che la produzione di miele si caratterizza oltre che per la stagionalità anche per una marcata dipendenza dalle condizioni climatiche e del territorio su cui viene praticata. Si può stimare dai dati forniti dalle Associazioni Regionali apistiche riconosciute che la produzione media di una famiglia sul nostro territorio si collochi su valori di 20-25 kg di miele/anno e che il prezzo medio a cui viene venduto il prodotto tra il canale diretto al consumatore (8-9 euro /kg) e a dettaglianti (5-6 euro /kg) si attesti sui 7€/kg.

Pertanto un apicoltore in possesso di 100 arnie in produzione potrebbe ottenere, soltanto dalla vendita del miele e pertanto escludendo gli altri prodotti dell'alveare come propoli o cera un reddito lordo pari a $100 \cdot 25 \cdot 7 = 17.500$ euro mentre un apicoltore in possesso di almeno 30 alveari potrebbe ricavare: $30 \cdot 25 \cdot 7 = 5250$ euro.

Da tali indicazioni si deduce che i soggetti che possano definire la propria attività come "apicoltura da reddito" debbano possedere almeno un numero di famiglie di api in produzione superiore alle 100, mentre sono necessari almeno 200 alveari per poter ricavare un vero e proprio stipendio per una persona dedicata all'attività.

Analizzando esclusivamente l'aspetto economico tuttavia non teniamo conto che la produzione di miele derivante da numerosi alveari richiede spazi da destinare alle operazioni di smielatura, allo stoccaggio del prodotto confezionato ed un dimensionamento delle attrezzature impossibili da gestire in assenza di un vero e proprio laboratorio.

Si ritiene pertanto che il "piccolo quantitativo" ai sensi del Reg. CE/852/2004 possa essere il quantitativo di miele ottenuto da un apicoltore esclusivamente da propri apiari per un totale massimo di 20 alveari.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2011 (Roberta Rossi)